



approfondimenti

DICHIARAZIONE IVA 2018: LE NOVITÀ DEL MODELLO

Il modello di dichiarazione annuale IVA2018 relativo all'anno 2017 presenta diverse novità rispetto al modello dell'anno precedente. Oltre al debutto nel nuovo termine ordinario di presentazione fissato per quest'anno al 30 aprile 2018 (lo scorso anno il termine era ancora fissato al 28 febbraio 2017), che comporta nuove scadenze relativamente ai casi di omissione della dichiarazione nonché di presentazione tardiva della medesima (che di conseguenza va a scadere il 30 luglio 2018, essendo domenica il giorno 29), le istruzioni recepiscono molte delle novità legislative intervenute nel corso del 2017. Tra queste, per citarne alcune:

- il nuovo adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva;
- le modifiche alla disciplina delle compensazioni orizzontali dei crediti Iva annuali e trimestrali;
- il debutto del nuovo regime di contabilità semplificata di cui al novellato articolo 66, Tuir;
- l'estensione dell'ambito di applicazione dello *split payment*.

Frontespizio

Viene eliminato il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". A seguito delle modifiche apportate all'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 ad opera della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) non è più previsto che l'ente o società controllante in una procedura di liquidazione Iva di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata.

Quadro VE

Nella sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato "*Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter*" per l'esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter ("*split payment*").

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00
---	-----

Le istruzioni ricordano che le modifiche al citato articolo 17-ter apportate dal D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017, si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Quadro VJ

Viene soppresso il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, disciplinati dal comma 109, L. 311/2004. Conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati.

Inoltre, il rigo VJ18 è stato ridenominato "*Acquisti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter*" per l'esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle P.A., anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter ("*split payment*").

VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00	,00
--	-----	-----

Quadro VH

Il quadro VH è stato modificato prevedendone, altresì, la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (soluzione ribadita dalla risoluzione n. 104/E/2017).

Vengono inoltre apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- vengono introdotti i nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- viene introdotta, a margine di ciascun rigo che va da VH1 a VH16 la colonna 3 "Subfornitori";

Aderente a:



- viene introdotta, a margine dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16, la colonna 4 “Liquidazione anticipata” da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre;
- viene soppressa la precedente colonna “Ravvedimento”.

Quadro VL

Nella sezione 3 del quadro VL sono stati soppressi:

- il rigo VL24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
- il rigo VL29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
- il rigo VL31 “Versamenti integrativi d’imposta”.

Il campo 2 del rigo VL28 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27.

Infine, sono stati introdotti:

- il nuovo rigo VL29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;

VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno ,00

- il nuovo rigo VL30 “Ammontare Iva periodica”, composto di tre colonne per l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. Le informazioni evidenziate nel predetto rigo, in particolare quelle del campo 2, rappresentano il naturale collegamento con quanto precedentemente evidenziato nel corso dell’anno in sede comunicazioni telematiche dei dati delle liquidazioni periodiche.

VL30		Ammontare IVA periodica		
1				,00
2	IVA periodica dovuta			,00
3	IVA periodica versata			,00

In particolare, nel campo 2 del predetto rigo, al fine di evidenziare l’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta occorre comprendervi:

- la somma degli importi dell’Iva da versare indicati, o che avrebbero dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017,
- l’importo dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del predetto modello.

Il campo 2 non va invece compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno mentre nel caso di partecipazione per una parte dell’anno va indicato solo l’ammontare complessivo dell’Iva dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l’uscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo.

Nel campo 3 del rigo VL30 trova al contrario accoglimento il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, relativi al 2017. Le istruzioni precisano che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “sezione

Aderente a:



ricevute, e delle relative variazioni) e che presentano i presupposti per beneficiare di tale opzione nonché di quella di cui all'articolo 2 comma 1 del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi).

Infine, nel campo 7 del rigo VX4 in commento, al fine di poter godere l'esonero della garanzia, è previsto un codice "5" che va barrato se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

Quadro VM

La sezione II del quadro VH del modello dello scorso anno, denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", è stata sostituita con il nuovo quadro VM.

QUADRO VM VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	,00
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

Procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo

Molte delle modifiche introdotte nella modulistica di quest'anno riguardano i soggetti che sono interessati alla particolare procedura di liquidazione Iva di gruppo disciplinata dall'articolo 73, D.P.R. 633/1972.

In attesa, quindi, di verificare come il prossimo modello dichiarativo relativo all'anno 2018 accoglierà la novità del "Gruppo Iva" introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) e realizzata attraverso l'inserimento nel D.P.R. 633/1972 dei nuovi articoli che vanno da 70-bis a 70-duodecies, vediamo di riepilogare in forma di rappresentazione schematica quali sono le novità per coloro che nel 2017 sono stati interessati dalla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.

Novità Iva di gruppo ex articolo 73, D.P.R. 633/1972

Quadro VK	<p>Nel rigo VK1 è stata introdotta la casella 4 denominata "Operazioni straordinarie", per segnalare che la società dante causa di un'operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell'anno e prima dell'operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo cui partecipava.</p> <p>Sono stati, inoltre, soppressi i rigi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VK2 "Codice", • VK35 "Versamenti integrativi d'imposta" e • il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". <p>Infine, sono stati introdotti i rigi VK28 "Acconto" e VK34 "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo" per l'indicazione, rispettivamente, dell'importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l'acconto dovuto per il gruppo e dell'importo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.</p>
Quadro VX	<p>Sono stati inseriti i rigi VX7 e VX8 per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'Iva dovuta o dell'Iva a credito da trasferire alla controllante.</p>

Aderente a:



<p>Quadro VG</p>	<p>Nei rigi da VG2 a VG4 della sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 “Ingresso” e il campo 4 “Fuoriuscita” per comunicare l’ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata. Infine, è stata introdotta la sezione 3 “Revoca” per comunicare l’esercizio della revoca della procedura di compensazione dell’Iva, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.</p>
<p>Prospetto IVA 26/PR</p>	<p>Nel quadro VS, sezione 1, la colonna 2 è stata rinominata “Operazioni straordinarie” per recepire le analoghe modifiche apportate alla sezione 1 del quadro VK. Anche il quadro VV è stato modificato al fine di recepire le medesime modifiche apportate al quadro VH. Infine, nel quadro VW sono state effettuate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminazione del rigo VW24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati); • eliminazione del rigo VW29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”; • rinumerazione del rigo VW30 “Crediti articolo 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98” che ha assunto il numero VW28 e contestuale introduzione nel predetto rigo del campo 2 “Partecipanti gruppo” per l’indicazione degli importi esposti nel campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta; • introduzione del rigo VW30 composto di tre colonne, per l’indicazione nel campo 2 dell’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta; nel campo 3 del totale dei versamenti periodici e nel campo 1 del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3; • soppressione del rigo VW31 “Versamenti integrativi d’imposta”.

Brescia, 14 febbraio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it